Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno **24 Febbraio 2014**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Rag. Giorgio Di Pilato, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della **GIANNI PAN SPA in liquidazione**, per l'esperimento della procedura di esame congiunto, di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00, propedeutico alla richiesta **di *Cigs per crisi aziendale ai sensi dell'art. 1 Legge 223/91 così come modificato dalla Legge 236/93 e ss.mm.ii.***

Sono presenti:

- per la GIANNI PAN SPA Giuseppe Monfredi;
- per lo Studio Elabora Srl: Marco Squizzato con delega agli atti;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le: Daniela Rondinelli con delega agli atti;;
- per la FISASCAT CISL Naz.le: Daniela Rondinelli;
- per la UILTuCS Naz.le: Antonio Vargiu;

per i RSA Territoriali: Domenico Panariello, Emidio D'Imperio

PREMESSO CHE

- la **GIANNI PAN SPA in liquidazione** (d'ora in poi Società) con sede legale in Cassano Magnago (VA), opera nel settore del Commercio di prodotti alimentari per panificazione, occupando un organico complessivo di 55 lavoratori (di cui 1 apprendista oltre 1 distaccato), collocati presso n. 3 sedi aziendali e ai quali applica il CCNL del Commercio, rientrando quindi tra le imprese che beneficiano degli ammortizzatori sociali a regime;
- con lettera del 13.02.2014 (Prot.n. 32/0003796/MA003.A001 del 18.02.2014) la Società ha presentato istanza di CIGS aziendale per 12 mesi, a rotazione, per la totalità dei dipendenti, ai sensi e per gli effetti del D.M. 31826 del 18.12.2002 e ss.mm.ii., in forza presso le sedi di Cassano Magnago (VA), Capannori (LU) e Nizza Monferrato (AT).
- Pertanto con nota n.3908 del 19/02/2014 questo Ministero ha formalmente convocato le Parti Sociali interessate all'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro la Società, come sopra rappresentata, ha chiarito come, a causa della sempre maggiore restrizione del credito bancario e il drastico e improvviso calo dei consumi alimentari, nel corso dell'anno 2013 si è verificata una rilevante riduzione del volume di attività, del fatturato e della liquidità aziendale.

- Tale riduzione ha causato un notevole squilibrio finanziario per la Società e la conseguente decisione di porre la Società in stato di liquidazione in data 16/01/2014 e successivamente presentare domanda di concordato preventivo con riserva, ex art. 161, comma 6 L. F., in data 17/01/2014.
- Nella domanda di concordato preventivo con riserva è stata inserita, a seguito della necessità di consentire il miglior realizzo del magazzino e al fine di garantire la continuità delle consegne ai Clienti, la richiesta di autorizzazione alla stipula di un contratto di commissione di vendita con deposito con Caterline Spa, società che ha manifestato interesse nell'attività svolta dalla Gianni Pan Spa in liquidazione.
- Sono inoltre in atto trattative con operatori del settore per un eventuale successivo affitto di ramo d'azienda, con salvaguardia parziale della forza lavoro attualmente occupata.
- Il Tribunale di Busto Arsizio, con decreto del 23/1/2014, ha riconosciuto all'azienda il termine di 120 giorni per presentare proposta definitiva di concordato e contestualmente ha autorizzato l'esecuzione del contratto di commissione di vendita con deposito stipulato dalla Gianni Pan Spa con Caterline Spa.
- all'esito del confronto le Parti Sociali interessate, preso atto del percorso compiuto finora, concordano sulla necessità di attivare lo strumento della Cigs per crisi aziendale, a rotazione, per tutti i dipendenti in forza pari a n. **54 lavoratori** concordando sul Programma Annuale suesposto per la gestione degli esuberi come di seguito meglio specificato.

VISTO

Quanto disposto dall'art.1 del **D.M. 31826 del 18 dicembre 2002 "Criteri di approvazione dei programmi di crisi aziendale e per la concessione del trattamento di C.I.G.S. nei casi di cessazione di attività", così come modificato dal D.M. 35302 del 15 dicembre 2004**. Preso atto della dichiarazione della società di possedere i requisiti negli stessi elencati e in particolar modo quelli previsti dall'art. 1 lett. A), B), C) e D), del D.M. succitato.

TUTTO CIÒ PREMESSO VISTO E CONSIDERATO,

Le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. La Società presenterà - al competente Ufficio della D.G. Politiche Attive e Passive del Lavoro – istanza di concessione del trattamento di **CIGS per crisi aziendale con continuazione di attività**– ai sensi della normativa suindicata e secondo i dettami del D.M. 31826 del 18/12/2002 - per la durata di **12 mesi a decorrere dal 25.02.2014 e fino al 24.02.2015** con riguardo ad un numero di massimo di **54** lavoratori a rotazione secondo la seguente articolazione:

   - **Sede di Cassano Magnago (VA) n. 46 lavoratori**
   - **Sede di Capannori (LU) n. 7 lavoratori**
   - **Sede di Nizza Monferrato (AT) n. 1 lavoratore**

Tali lavoratori ruoteranno con una percentuale media di riduzione del 60% dell'orario di lavoro, nel rispetto delle esigenze produttive ed organizzative e delle mansioni svolte. Tale rotazione verrà effettuata su base settimanale e coinvolgerà tutto il personale in forza nel rispetto di una equa distribuzione tra le unità interessate all'ammortizzatore sociale.

2. La Società, stanti le difficoltà economiche in atto, richiederà all'INPS il pagamento diretto ai lavoratori del trattamento di integrazione salariale.

3. Le Parti concordano, altresì di gestire e monitorare le specifiche modalità di applicazione della C.I.G.S. anche attraverso incontri territoriali su richiesta di una delle Parti.

Ricollocazione: la Società si impegna sulla base delle trattative in corso a ricollocare presso terzi il maggior numero dei lavoratori in cassa.

La società si impegna altresì ad attivare procedure di distacchi temporanei finalizzati all'eventualità di un assorbimento probabile futuro presso aziende terze.

4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00 propedeutica alla richiesta di C.I.G.S. per Crisi Aziendale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Soc. GIANNI PAN Spa

Le OO.SS.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI